

PRESENTAZIONE DELL'OPERA
STUDI SUL DIRITTO DEL GOVERNO
E DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA CHIESA
IN ONORE
DI S.E. MONS. JUAN IGNACIO ARRIETA

A PRESENTATION OF THE BOOK
STUDI SUL DIRITTO DEL GOVERNO
E DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA CHIESA
IN HONOUR OF S.E. MONS. JUAN IGNACIO ARRIETA

RINALDO BERTOLINO

PROPORRE la presentazione e redigere una svelta recensione – quasi a volo d'uccello – dei due volumi offerti a Juan Ignacio Arrieta in occasione dei settanta anni di vita,¹ è per me un segno di amicizia vera e di profonda considerazione verso il Festeggiato, cui mi legano, da sempre, sentimenti di intensa vicinanza, di ammirazione e di gratitudine per la sua non comune dimensione scientifica, culturale, e la profonda umanità.

Onore grande, dunque; ma anche un motivato percorso nella lettura degli *Studi sul diritto del governo e dell'organizzazione della Chiesa*, che arricchisce e conferma convintamente il valore della Dottrina contemporanea.

Di Juan Ignacio, docente, studioso raffinato, autore attento e sempre profondo di ben 260 pubblicazioni² – come segnalato nella penetrante prolusione di Gaetano Lo Castro – si può infatti osservare agevolmente come abbia saputo padroneggiare sapientemente l'intero panorama del diritto canonico e dell'ordinamento giuridico della Chiesa: basterebbe al riguardo ritornare alla appassionata presentazione che ne ha offerto il card. Pietro Parolin, al

rinaldo.bertolino@unito.it, Professore emerito di diritto canonico nell'Università di Torino, Italia.

¹ *Studi sul diritto del governo e dell'organizzazione della Chiesa, in onore di Mons. Juan Ignacio Arrieta*, a cura di J. Miñambres, B. N. Ejeh, F. Puig, Tomi I-II, Venezia, Marcianum Press, 2021, p. 1491.

² Risulta al riguardo opportuno l'elenco di tutte le *Pubblicazioni*, segnalate anno per anno, nel *Curriculum operis*, T. I, pp. 33-51.

momento dell'omaggio dei due volumi e nel ricco contributo offerto in questi *Studi*.³

Si può del resto ricordare – nella presenza di ben 79 adesioni gratulatorie – quanto ricca e complessa sia la personalità del Nostro nella lettura datane da Miñambres ed Ejech:⁴ nell'essere stato Decano della Facoltà Pontificia dell'Università della Santa Croce e in quella San Pio X di Venezia, oltre che nel prezioso e fecondo servizio a diverse istanze ecclesiastiche (specie quale Segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi), nella costante testimonianza di una “umanità aperta e sincera, sempre aperta all'amicizia e al progetto condiviso”.

O ripetere, ancora, la puntuale ricostruzione della sua personalità e la narrazione del ricco profilo umano-scientifico tratteggiate dal card. Angelo Scola, che ne ha opportunamente segnalato la qualità di non comune studioso dei doni gerarchici e carismatici della Chiesa.⁵

E – per riandare alle lucide considerazioni di Gaetano Lo Castro – ribadire nuovamente come Juan Ignacio abbia sempre teso al ed offerto ‘il meglio’; di come “non vi sia tematica canonistica di qualche rilievo che sia sfuggita alla sua attenzione” e di come, pertanto, spicchino in particolare le sue ricerche sui profili istituzionali della Chiesa e su “tutto quanto riguarda l'organizzazione ecclesiastica”; per non dimenticare, infine, la sua “ampia attenzione [...] alla posizione dei fedeli, soprattutto dei fedeli laici”.

Ricchezza straordinaria dell'attività scientifica di Arrieta, rivolta e applicata alla complessa e ‘infinita’ realtà del diritto nella Chiesa: questo hanno dunque voluto presentare e fare rivivere le pagine dei 71 contributi presenti nell'*Opera*, rispetto ai quali vale però la felice e sottile rappresentazione offertane dal card. Parolin: “Tracce di quanto la giuridicità della norma canonica sia profondamente conforme alla sua natura pastorale, le troviamo nell'opera che presentiamo. In essa individuiamo ampi contributi che mettono in risalto le competenze accademiche dei vari autori e i loro ruoli di responsabilità all'interno delle Facoltà, luoghi di crescita e maturazione collettiva che cercano di chiarire i dubbi circa lo spirito e la lettera delle leggi. Nei vari saggi e contributi offerti, riscontriamo anche uno stimolo per approfondire sempre più il nesso intimo tra giustizia e pastorale, tra *christifideles* e gerarchia, tra bisogno di normativa e attento ascolto dello Spirito Santo”.

★

Studi sul diritto del governo e dell'organizzazione della Chiesa: di primo acchito ci si potrebbe interrogare se la denominazione scelta per i due Volumi non sia limitativa rispetto alla attività scientifica pressoché universale del Nostro,

³ *Normativa vaticana e controllo di conformità canonica*, in: *Studi sul diritto del governo...*, cit., pp. 1443-1444, nt. 1 e 2.

⁴ *Ibid.*, pp. 27-28.

⁵ *Ibid.*, pp. 57-58.

realmente capace di testimoniare il suo prezioso servizio nelle funzioni e nelle molte attività svolte per la Sede Apostolica.

Me ne sono subito ricreduto. Scelta invero felice: si tratta infatti della presenza di molteplici Studi sulla globalità dello *ius regendi* o – per meglio precisarlo in consonanza con il sentire di Juan Ignacio – del *munus pastorale* della Chiesa.

I volumi sono accorpati in dieci Parti, in “ordine sistematico”:⁶ in un ordine pienamente logico, dunque, sovente sincronico, capace – a mio giudizio – di una ampia e sinfonica rappresentazione delle molte sfaccettature della organizzazione della Chiesa e del suo Governo.

Opportunamente – è doveroso segnalarlo – i Curatori denominano le singole sezioni quali *Parti* del tutto prescelto a tema dell’opera.

Provo dunque a seguirne la partizione proposta, pur dovendo segnalarne subito la evidente difficoltà, non soltanto nel collegare ogni contributo al tema individuato per ciascuna *Parte*, ma, specialmente, per la varietà e diversità dei singoli studi, scelti in piena libertà da ciascun Autore, ma che gettano, ovviamente con diversa profondità, luci ed ombre su ogni profilo del prisma giuridico individuato.

Così è nella Parte Prima, destinata – come si poteva agevolmente prevedere – a raccogliere gli studi su *Fondamenti del governo e questioni costituzionali* (pp. 77-305).

Come è per ogni edificio, intellettuale e non, si inizia dal porne le fondamenta, coll’individuare le basi, e si qualificano, lodevolmente, le singole questioni presentate come costituzionali: di fatti, ormai assunto come autonoma e fondamentale disciplina nel corso degli studi, il Diritto costituzionale – non espressamente riconosciuto come tale nei dettati normativi del *corpus* codiciale – offre e costruisce l’insostituibile cammino della Chiesa verso il fine ultimo della *salus animarum*.

Ne risulta anche uno specifico omaggio ad Arrieta, il quale – come annota Massimo del Pozzo (*L’accezione ed estensione del concetto di ‘governo ecclesiastico’ nel sistema canonico*, p. 117) – “ha fatto del governo l’oggetto principale dei suoi studi e l’asse portante dell’organizzazione ecclesiastica”. Per questo, l’Autore si pone coerentemente l’interrogativo sulla corretta denominazione della conduzione della comunità ecclesiale e ne precisa le peculiarità nella gestione del potere, il cui centro e fondamento ravvisa nella realtà della *communio*.

Ogni elemento giuridico nella Chiesa – così il governo stesso – si qualifica e riverbera con un preciso profilo teologico. Lo sottolinea correttamente Carlos José Errázuriz, *Sul rapporto del governo nella Chiesa con i beni giuridici*

⁶ Lo si rileva, correttamente, nella quarta di copertina. Si omette di riprodurre qui la titolazione di ogni singola Sezione, ripresa del resto nel seguito della recensione.

della parola di Dio e della liturgia, specie dei sacramenti,⁷ il quale ne esige un governo giusto, al servizio contemporaneamente del bene comune e di quello individuale (p. 131), invocandone anche la mitezza (p. 141), e sottolinea (p. 128) come “i beni giuridici della parola di Dio e dei sacramenti nella loro operatività ecclesiale hanno bisogno della funzione di governo ecclesiastico” (p. 129).

Gli fa eco lo studio di Giacomo Incitti, *Lo Spirito Santo, i suoi doni e la struttura fondamentale del popolo di Dio* (pp. 181-202), per il quale (p. 187) “compito specifico della canonistica [...] è anche quello di evidenziare il risvolto ‘giuridico’ tipico della presenza del divino nel popolo di Dio: in particolare la presenza e la centralità dello Spirito Santo”. Sino a concludere, in modo convinto (p.192), che “il valore del *sensus fidei fidelium* [...] si fonda [...] sulla presenza perpetua dello Spirito Santo nella Chiesa, la quale è più che soltanto la somma delle grazie e dei carismi concessi individualmente”.

Ne consegue una dimensione e una qualità diversa dell’organizzazione ecclesiastica (così Paolo Gherri, *La natura personale dell’organizzazione ecclesiastica*, pp. 161-180), vista ora nella prevalente dimensione del servizio, quale svolgimento di un *munus* rigorosamente personale, in quanto la Chiesa va assunta e interpretata come “una realtà continuamente dinamica” (p. 177).

Tanto da potersi ritenere del tutto appropriato l’interrogativo del card. Francesco Coccopalmerio, *Le quattordici opere di misericordia nel Codice di diritto canonico?* (pp. 99-114), sino a legittimare pienamente la formulazione dell’auspicio (p. 111) che l’obbligatorietà delle opere di misericordia sia inserita nel Codice: v’è, di fatti, un valore giuridico, non solo morale, nel dovere di sovvenire alle necessità del povero.

In effetti, anche secondo Francesco Lozupone, *Autorità e discernimento nel governo della comunità ecclesiale* (pp. 223-248), “il *munus regendi* deve caratterizzarsi nella ministerialità, nella diaconia e nello spirito di servizio”.

Ne viene configurata, pertanto, una sua dimensione profondamente spirituale, radicata sin dalle origini come parte delle più ampie potestà affidate da Cristo alla Chiesa, sviluppate – coerentemente – nella ordinazione sacramentale del titolare del *munus regendi*, che si manifesta pienamente nella vicarietà del vescovo di Cristo stesso (Eduardo Molano, *La potestad de gobierno en la Iglesia. Sobre el origen, fundamento y naturaleza de la potestad*, pp. 249-272).

Nelle pagine della Parte Prima, largamente dedicate alla potestà nella prospettiva del diritto ecclesiale, pretesa da Molano come sostanzialmente di diritto divino, neppure mancano lo studio di Helmuth Pree, *La portata della competenza legislativa della Chiesa dal punto di vista materiale* (pp. 273-288), il quale prova motivatamente (p. 277) come “La competenza [legislativa] della Chiesa tocca tutti i contesti nei quali si manifesta la *communio ecclesiastica*;

⁷ *Studi sul diritto del governo...*, cit., pp. 129-142.

né quello di Arturo Cattaneo, *Valore e limiti del principio di territorialità* (pp. 79-98), che, richiamatone correttamente il valore teologico, qualifica il principio di territorialità (p. 80) come “l’unico criterio delimitativo pienamente adeguato alla natura e missione propria della Chiesa”.

Né mancano – a bene osservare – una sorta di scetticismo verso una lettura inautentica e categoriale dell’intera esperienza giuridica, pretesa fondata (p. 155) su una antropologia inadeguata (Andrea Favaro, *Legge, tecnologia e prudentia iuris. Attualizzazione del rapporto tra autonomia e autorità*, pp. 143-160) e il contributo di spesso valore storico di Giovanni B. Varnier (*La questione della personalità della Chiesa nel pensiero dei giuristi italiani tra Ottocento e Novecento*, pp. 289-305), il quale sottolinea e illustra adeguatamente (p. 301) la forte valenza politica della questione.

Ultima nella presentazione di questa Parte del volume – ma certamente prima nel fondarne e giustificarne le ragioni, dal momento che coglie le motivazioni medesime del diritto nel Mistero di Dio – è la splendida lezione di Gaetano Lo Castro, *La Chiesa, il diritto e la giustizia* (pp. 203-222): “In nessun modo, [...] si riesce a comprendere la vita giuridica della Chiesa se non si consideri o non si intenda il posto in essa occupato dal disegno di Dio e il rapporto che lo lega all’uomo ed alla sua coscienza morale” (p. 214). “Cui segue, a mio avviso, una altrettanto persuasiva ricostruzione del passaggio della giustizia di Dio, quale vissuta dall’ebreo nella osservanza della Legge, a quella del cristianesimo primitivo, che la vive in Gesù Cristo, l’uomo-Dio, apportatore nuovo di salvezza e del rinnovo dell’antica alleanza” (ivi). Per terminare con una altrettanto significativa riflessione sul profilo antropologico del cristiano, che è insieme di ricerca e di obbedienza al disegno di Dio (p. 215). Davvero (p. 220) “compito del diritto nell’orizzonte umano [...] è perseguire la giustizia essendo esso stesso giusto”: “Senza il diritto” – può persuasivamente concludere il chiaro Autore –, “la giustizia resta un concetto astratto, non influente nella vita dell’uomo e della società in cui l’uomo vive ed opera” (p. 221).

★

In felice sintonia con il pensiero e gli scritti di Juan Ignacio Arrieta, che ha nel *christifidelis* il componente insostituibile del popolo di Dio e lo rende giustamente partecipe della organizzazione ecclesiastica e di interessanti profili nel suo governo, la Parte Seconda tratta degli *Elementi giuridico-costituzionali sui fedeli* (pp. 307-425).

Preme sottolineare il rilievo costituzionale degli *Studi* presenti, che in effetti trattano – in evidente successione logica – molti aspetti rilevanti dell’ordinamento giuridico ecclesiale.

Ad iniziare dall’essenziale lavoro di Eduardo Baura, *Rilevanza della volontà del fedele nella determinazione della giurisdizione ecclesiastica* (pp. 329-346), il

quale segnala correttamente “come nella Chiesa l’evolversi del fenomeno associativo comporta che esso entri in rapporto con la dimensione istituzionale e gerarchica della Chiesa, al punto che in un ente di origine e strutture associative possono trovarsi elementi istituzionali e gerarchici” (p. 340). Se, poi, la volontà dei fedeli non risulti costitutiva dell’ente ecclesiastico (nel caso, si tratta della costituzione di circoscrizioni addizionali alle Chiese particolari), non si darebbero invece “impedimenti teologici e giuridici perché sia la volontà dei fedeli ad instaurare il rapporto con la gerarchia” (p. 345).

Il tema viene ripreso nel contributo di Maria d’Arienzo, *Rapporti tra associazioni canoniche e vescovi diocesani* (pp. 361-370), secondo la quale la ‘primavera della Chiesa’ manifestatasi nello sviluppo del fenomeno associativo, non consentirebbe tuttavia una ampia autonomia, specie delle associazioni private, anche quando si tratti del loro carattere sovra-diocesano; come sia invece sempre richiesto il “discernimento sull’ecclesialità” delle stesse e il dovere del Vescovo diocesano di valutare l’opportunità di erigere nuovi istituti.

Soccorre, peraltro, la ricostruzione puntuale, storico-giuridica e teologica, di Romeo Astorri, *Gli obblighi e i diritti dei fedeli nel magistero di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI* (pp. 309-328), il quale osserva motivatamente come fulcro del loro magistero sia “la concezione della centralità della dottrina conciliare del sacerdozio comune dei fedeli da cui deriva la loro sostanziale uguaglianza” (p. 310). In tale, comune consapevolezza, può tuttavia osservarsi un profilo più antropologico-teologico in Giovanni Paolo II; quello, invece, ecclesiologico di Benedetto XVI.

Più specifico si fa allora lo studio di Giovanni Moscariello, nelle *Nuove prospettive per la ministerialità dei fedeli laici alla luce dell’esortazione apostolica postsinodale Querida Amazonia* (pp. 399-420), che rileva come si sia data – e realizzata in Amazzonia – la necessità di una “ministerialità laicale ‘inculturata’, commisurata cioè ai concreti bisogni del momento storico e del territorio in cui i fedeli laici si trovino ad operare” (p. 409). Ne segue, dunque, la opportunità, vivacemente auspicata dall’Autore, della istituzione di ‘ministeri sociali’.

Il ruolo del fedele laico si esprime soprattutto nella famiglia. Oggi, nella Chiesa – lo ricorda Gabriela Eisenring, *La famiglia e la struttura costituzionale della Chiesa* (pp. 371-384) – la famiglia è vista come nuovo soggetto comunitario, titolare di situazioni giuridiche (can. 226).

L’Autrice studia dunque la famiglia quale elemento della dimensione comunitaria della costituzione della Chiesa e prova, accuratamente, la corrispondenza sostanziale nell’essere e nell’agire, tra famiglia e Chiesa: appunto “Chiesa domestica”, quale insostituibile soggetto attivo della dimensione ecclesiale.

Della famiglia tratta anche, con acribia, Inés Llorens, *La familia como principio estructural de la Iglesia* (pp. 385-398). Sottolinea come tutta la famiglia, fon-

data sul sacramento del matrimonio, evochi il mistero eucaristico e quanto l'eucaristia sia fondamento e spirito della comunione familiare e della missione evangelizzatrice della Chiesa (p. 393).

Si profila, dunque, la necessità di riconoscere la famiglia come soggetto unitario, con una propria entità ed autonomia, in cui i diritti e doveri dei suoi membri siano vissuti in un contesto familiare, di vera uguaglianza. Giustificato e convincente, allora, l'invito finale a che della famiglia si abbia una specifica e apposita normativa nell'ordinamento canonico.

La donna, oltre che nella famiglia, assume un ruolo e una figura essenziale nella Chiesa. Lo rileva giustamente María Blanco, *Las mujeres en el mundo y en la Iglesia: una propuesta de sostenibilidad humana* (pp. 347-360). Muove dalla osservazione di come l'uso improprio del termine *gender*, anziché di sesso, sia "intrinsecamente intencional", ossia ideologico e precostituito, da cui deriverebbe in realtà una minore ed appropriata tutela della donna (p. 350). Il che si darebbe purtroppo anche nella Chiesa, ove sovente si fa una confusione impropria. Da ultimo, l'Autrice sostiene, con appropriate motivazioni, che l'aspirazione femminile al sacerdozio o ministeriale non dia sufficiente ragione del sacerdozio comune a tutti i fedeli, sì da non doversi mai confondere l'uguaglianza con l'egualitarismo.

Francesco Zanchini di Castiglionchio, *Anamnesi del mito principale e sua mimesi nel 'teatro' del sacro. Tradizione e invenzione nel protagonismo del culto: nuovi dubbi sulla 'legge' del celibato (e sulla disciplina del matrimonio)* (pp. 421-425), affronta da par suo, con appassionata narrazione culturale il tema del celibato sacerdotale dal punto di vista della antropologia e dell'evoluzione storica del costume e mostra come esso sia in definitiva soprattutto riconducibile alla lettura ideologica e alla normativa della riforma gregoriana.

*

Fondata sui presupposti giuridici, teologici ed ecclesiologici, esposti nelle prime Sezioni, e lì adeguatamente illustrati, la Parte Terza del primo volume esamina aspetti rilevanti del *Governo centrale-universale della Chiesa* (pp. 427-579).

Una particolare attenzione è riservata alla dignità cardinalizia, a iniziare dalla profonda trattazione che ne dà Paolo Moneta, *Alcune considerazioni sulla dignità cardinalizia* (pp. 535-550). Il chiaro Autore sottolinea la qualificazione personale di questa dignità, la quale non comporta però la caratterizzazione spirituale propria del sacramento e non consente pertanto l'acquisizione di un carattere indelebile, sottratto a ogni tipo di rinuncia o revoca.

Osserva inoltre darsi una tendenza nell'equiparare la posizione giuridica dei cardinali rispetto a quanti non lo siano, provata ad es. nella normativa che persegue i crimini sessuali. Nota, infine, come l'uso della rinuncia alla dignità cardinalizia – ancora espressione del vincolo 'specialissimo' con la

Sede Apostolica – sia preferito all’emanazione di un decreto motivato di rimozione.

Brian E. Ferme, in *The Order of episcopi cardinales: Origins and Early Developments* (pp. 493-516), descrive accuratamente l’evolversi del ruolo e dell’identità degli *episcopi cardinales* divenuti, sino al sec. XII tra i più stretti collaboratori del papa e tra i principali attori nel governo della Chiesa romana. Costata inoltre che, nel succedersi dei tempi, il loro ruolo nel Collegio cardinalizio si è sempre più e meglio adattato ai mutamenti della politica amministrativa e di governo del papato.

Manuel Ganarin, *Annotazioni sulla configurazione dell’ufficio di Decano del Collegio cardinalizio quale unico di durata quinquennale* (pp. 517-534), occupandosi di questa specifica figura, intende provare che la disposizione del *motu proprio* 21 dicembre 2019, che ha dettato che la carica di Decano del Collegio cardinalizio non sia più vitalizia e vada limitata ad un solo quinquennio (eventualmente rinnovabile una volta soltanto), risponde al rafforzamento dell’indole diaconale che caratterizza incisivamente la ‘fisionomia’ dei *munera* ecclesiali, e alla rivalutazione della sua funzione *Sede vacante*.

Alberto de la Hera, *La reforma del colegio cardinalicio. Perspectivas de crisis bajo Juan XXIII y Pablo VI* (pp. 473-492) si occupa, in una attenta dimensione storica, che merita il futuro approfondimento dello studio sotto Giovanni Paolo II, della crisi del collegio cardinalizio, che potrebbe condurre al cambio radicale della sua struttura, identità ed organizzazione. Segnala in particolare come l’obbligo giovanneo dell’episcopato per essere cardinali, farebbe diminuire il ‘proprio’ protagonismo di fronte all’episcopato: tendenza che parrebbe accentuarsi in seguito.

Si passa, così, all’esame dei principali tratti di alcuni Tribunali apostolici.

William L. Daniel, *The apostolic See’s Vigilance over the Administration of Justice* (pp. 453-472), prova infatti il valore della Segnatura Apostolica nel controllo – e nella ferma critica – ‘de inepto modo nonnullorum tribunalium’ e nell’obbligo invece permanente ‘Episcopos adiuvandi in recta administratione iustitiae’. In particolare, reclama che nell’esercizio del *munus* giudiziario, espressione della *potestas* amministrativa e di indubbio valore pastorale, si sia chiamati ad osservare i fondamentali principi del buon governo, di legalità, della distinzione dei poteri nel rispetto della libertà giudiziale: il principio, infine, del diritto fondamentale dei fedeli (can. 221 § 1) a rivendicare e difendere giudizialmente i propri diritti.

Geraldina Boni sembra invece attendersi un migliore funzionamento e una più incisiva presenza del *Pontificium Consilium de legum textibus*, nel vivace studio *Il dicastero ‘promotore, garante e interprete del diritto nella Chiesa’: per una valorizzazione dei consultori* (pp. 429-452). Lamenta anzitutto (p. 432) la pressoché totale assenza del *Pontificium Consilium* nella attuale disarmonia della recente normativa ecclesiale; si correrebbe così, in verità, il rischio di

vedere accantonato ed archiviato il ruolo capitale e insostituibile del diritto nella Chiesa (p. 433). Ne propone pertanto (p.436) la ‘ristrutturazione’, con l’esigenza che i consultori divengano il motore trainante del Dicastero, con un atteggiamento e una preparazione realmente capaci di tradurre la ‘Chiesa veramente sinodale’.

Emma Graziella Saraceni si occupa de *Il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrato nel contesto della riforma della Curia Romana* (pp. 563-579). Nota, con convincente esposizione e con attenta riflessione (pp. 566-567), come si tratti di un organismo “antico se riguardato nella sua sfera di azione. Nuovissimo, per l’unitarietà della propria conformazione. [...] correlato al tempo come ad un elemento identitario, precipuità del proprio essere ed agire, poiché intesse la trama di materiale e spirituale, di sensibile e sovrannaturale, per il progresso dell’uomo e dell’umanità”.

In questa Parte è stato inoltre inserito l’approfondito studio di Fernando Puig, *Rinunce episcopali senza rinuncia?* (pp. 551-562), secondo il quale (p. 555) la presunzione legale nella accettazione della rinuncia del vescovo per raggiunti limiti di età (75 anni) “è veicolo di un giudizio generale di giustizia legale secondo il quale la conclusione del mandato dei vescovi [...] è di regola a beneficio del bene comune ecclesiale”. Ma si interroga – opportunamente – se non ci si trovi innanzi a un caso non già di vera rinuncia, ma di adempimento personale di un dovere. Termina poi con l’osservare (p. 559) che la rinuncia ‘indotta’ dalla autorità superiore “sarebbe priva della libertà e [del] la volontarietà che le sono proprie”.

*

Con una evidente successione logica, che va dal Governo universale della Chiesa a quello locale, bene evidenziata dal Concilio Vaticano II (*LG.*, cap. III: Costituzione gerarchica della Chiesa e in particolare l’episcopato) e fedelmente ripresa dal Codice (Libro II, Parte II, Sez. II: Le Chiese particolari e i loro raggruppamenti), la Parte Quarta del primo volume – la più ampia dell’intera opera – pp. 583-805) è destinata a raccogliere gli interessanti contributi su *Governo locale. Istituzioni giuridiche*.

Tutti, va da sé, attengono a profili e momenti diversi del governo del Vescovo nella Chiesa locale, a cominciare – ad es. – dalla figura del Vescovo emerito. Ne tratta Francesco Falchi, *Il vescovo emerito: formazione ed evoluzione della normativa da Paolo VI a Francesco* (pp. 603-626), il quale ricorda come la rinuncia del Vescovo *ob ingravescens aetatem* (CD. 21 e poi *m. p. Ecclesiae Sanctae* di Paolo VI, 1966) rappresenti una innovazione profonda nella storia della Chiesa, confermata definitivamente dal can. 401 del *Codex* 1983. Viene qui opportunamente esaminata – con sicura acribia – la numerosa normativa papale prodotta al riguardo, che ha doverosamente lasciato libero il ‘progetto di vita’ del Vescovo emerito, quale suo cammino personale di

formazione interiore, capace sempre, comunque, di fornire servizi pastorali alla diocesi governata prima, con sollecitudine e quale vicario di Cristo, nella pienezza dei *tria munera*.

Theodosio Roman Hren, *La potestà del Vescovo del luogo nei confronti dei membri degli Istituti Religiosi secondo il CCEO* (pp. 627-648) – muovendo dalla lettura della disciplina nelle Chiese orientali – illustra la comprensione datane della *potestas sacra* quale *diakonia* rivolta a tutti i fedeli, che rende il Vescovo eparchiale “capace di instaurare rapporti di collaborazione fraterna con i membri degli Istituti Religiosi di tutti gli stati giuridici”. In particolare, nella loro erezione o soppressione; nella visita canonica; nel conferimento dell’ordine sacro ai religiosi; nell’affidamento dell’ufficio del parroco, non solo al singolo ma all’Istituto Religioso stesso: specialmente del rispetto della libertà di ciascun membro all’interno della autonomia dell’Istituto.

Mauricio Landra, *El obispo auxiliar con facultades especiales y su ministerio en la diócesis* (pp. 649-664), muove dalla puntuale notazione che il CV II è nettamente il Concilio dell’episcopato, la cui teologia trova fondamento, attraverso la collegialità, nella realtà della comunione. Prospetta la novità della figura del Vescovo titolare ausiliare non coadiutore in gravi circostanze per la diocesi, dotato di speciali facoltà (can. 403 § 2). Si tratta di una figura peculiare non utilizzata in via generale, ma con le specificazioni addotte volta a volta dalla Autorità suprema apostolica. La sua specificità è nel collocarsi a mezzo tra l’Ausiliare ordinario (senza facoltà specifiche) e il Vescovo coadiutore. È da rilevare infine come le facoltà speciali debbano essere sempre motivate da circostanze gravi, difficili tuttavia da delineare astrattamente.

Rik Torfs, *Canon Law and the Particular Church. New Developments* (pp. 789-805) informa sulla istruzione della Congregazione per il Clero (20 luglio 2020): “*La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa*”, e si interroga sul problema della ricezione e della applicazione pratica delle norme generali nei contesti, a volte diversi e problematici, delle Chiese locali. L’Autore, che muove dall’esame della tensione tra una legislazione universale e la sua pratica concretizzazione, ne configura anche la ‘impossibilità’. Con percezione esatta, osserva che la *Istruzione* vaticana è un tipico documento che tiene in maggior conto i profili teologici rispetto alla situazione concreta. Valuta altresì l’impossibilità di adempiere a sue precise prescrizioni sulla recezione dei sacramenti e sulla celebrazione della messe nel caso della pandemia, non estensibili con la motivazione addotta della diminuzione del clero: nell’esercizio del ‘potere’ sacerdotale v’è sempre, infatti, una responsabilità personale. Si interroga pertanto, conclusivamente, sul comportamento dell’Ordinario locale, non in grado di adempiere alle prescrizioni generali (o, forse, gerarchiche) dell’*Istruzione*: muovendo da una eventuale *adprobatio* della consuetudine contraria alle istanze del fedele.

Carlos Salinas Aranedo, *Arzobispos y obispos en las reformas propuestas por metropolitanos latinoamericanos al iniciarse la codificación canónica de 1917* (pp. 717-738), tratta, seguendo i *postulata episcoporum* del mondo latino, della richiesta della circolare *Pergratum mihi* (25 marzo 1904) di invio, nei seguenti quattro mesi, alla Santa Sede delle principali modifiche e correzioni che si sarebbero dovute apportare al diritto canonico in vigore, in attesa della codificazione prossima. Era atteso un riferimento alle esperienze problematiche del governo delle Chiese particolari, provocate dagli odiosi interventi dei governi locali. Occorrerà tuttavia attendere il CV II perché alcune proposte, avanzate allora, potessero tradursi in realtà.

Salvatore Berlingò, *L'esercizio episcopale dell'economia/dispensa e Querida Amazonia* (pp. 583-601), guarda al bioma amazzonico "nella cornice di un'ecologia integrale, concepita come peculiare e feconda simbiosi fra ambiente naturalistico ed evoluzione della cultura". Particolare apprezzamento ed attenzione sono rivolti alla costituzione della *Conferenza ecclesiale dell'Amazzonia*, promotrice della sinodalità tra le Chiese della Regione, che meglio riuscirebbe a disegnare il volto del territorio (p. 584).

Nell'esortazione apostolica post-sinodale *Querida Amazonia* "v'è l'impegnativo riconoscimento da parte del Pastore della Chiesa universale della sussistenza in quella Regione di una nuova particolare immagine identitaria dell'Amore del Dio sofferente per la sofferenza di una realtà gravemente colpita e compromessa nel suo stesso consistere" (p. 593).

Il chiaro Autore conclude, con felice lettura e consueta competenza, con il ribadire che l'esperienza episcopale amazzonica si presenta come pietra miliare del necessario "cammino sinodale" di tutta la chiesa (p. 599).

Andrea Stabellini, *La necessaria collaborazione nella cura pastoralis parrocchiale. Una glossa al can. 519 CIC* (pp. 757-778), tratta della collaborazione necessaria nella *cura pastoralis* della parrocchia, espressa letteralmente nelle espressioni 'cooperantibus' e 'operam praestantibus' del canone. Sollecita il richiamo al valore della comunicazione, che si realizzerebbe nella Chiesa specialmente con l'adozione della categoria di *communio*, nella prospettiva di un *ordo communicationis*. Da ultimo, ancora la necessaria collaborazione della intera comunità dei fedeli, prevista nella cura pastorale della parrocchia, alla missione, principio organizzativo fondamentale della Chiesa.

Szabolcs Anzelm Szuromi, *La parrocchia e gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, nonché la presenza di alcuni movimenti spirituali* (pp. 779-788), sottolinea come le parrocchie degli Istituti religiosi siano caratterizzate sia dalla spiritualità propria, che dalla compartecipazione dei fedeli. Come, poi, nelle parrocchie diocesane affidate ad una comunità religiosa (can. 681), si abbia la necessità di perseguire le attività pastorali secondo il 'ritmo' diocesano.

Davide Salvatori, *Tribunali che giudicano "in modo più favorevole"* (can. 1488 §

2) e *munus vigilandi del vescovo diocesano* (pp. 739-755), sottolinea, giustamente, come lo spirito che ha informato la riforma del *MIDI* sia stato quello di “ripristinare in maniera più evidente il ruolo pastorale del *Vescovo giudice*” (p. 743). Al riguardo, il *munus* di vigilanza non solo riesce espressione del *munus iudicandi*, ma si fa anche tutela della sua dimensione pastorale. Riesce inoltre utile la puntualizzazione sul ruolo e sulla misura con cui il Vicario giudiziale adempie al compito di cooperatore del vescovo nella sollecitudine pastorale: centrale è il richiamo al magistero di Giovanni Paolo II, che quanto al ruolo del giudice ha il “criterio ispiratore nell’amore per la verità” (p. 748). Risulta pertanto odioso che si diano (o si siano dati) Tribunali con la pronuncia di sentenze in contrasto con la verità oggettiva o nell’esercizio di un falso concetto di pastoralità: specie per quanto riguarda i titoli della propria competenza.

Rafael Rodríguez-Ocaña, *Retos que presenta la conversión de la justicia en la Iglesia a la luz del m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus* (pp. 675-698). Il tema e lo ‘spirito’ del lavoro stanno nel “motivo que ha propiciado la reforma [del processo matrimoniale con il m.p. *MIDI*] como la recuperada centralidad del Obispo como juez, son cuestiones que [...] tienen tal entidad que traspasan esos límites procesales; deberían por el contrario, proyectar su influencia [...] sobre la misma organización de la justicia en la Iglesia” (pp. 678-679). L’Autore prova – con evidenti ragioni – come la riforma del *MIDI* sia stata voluta nella prospettiva ed attuazione continue della *salus animarum*, intesa non solo quale criterio teologico, ma con significato e ricaduta ‘propriamente giuridica’ su tutto l’ordinamento canonico (in particolare, sul valore probatorio della confessione delle parti e delle testimonianze). Le regole suggerite dalla *Ratio procedendi* evidenziano, quale principio della novazione adottata, la centralità del Vescovo diocesano e come, pertanto, la più generale politica legislativa ecclesiastica debba recuperare “la dimensión esencialmente diocesana de la función de justicia” (p. 696).

María J. Roca, *Colaboración de los Tribunales eclesiásticos con los estatales: ¿privilegio de fuero o incompetencia de jurisdicción?* (pp. 665-674), prova, sapientemente, come la collaborazione tra la giurisdizione civile con quella canonica, si scontri con la eccezione insuperabile delle questioni di foro interno. Quantunque in Spagna non sia più vigente il privilegio del foro, si deve constatare la incompetenza del Tribunale statale (eccettuate le sentenze di nullità matrimoniale, in ottemperanza della ‘*clausula de ajuste*’) sulle decisioni circa la nullità dell’ordinazione e sui procedimenti di espulsione dallo stato clericale, in quanto prive di effetti civili nel diritto statale.

Tomasz Rozkrut, *La corretta interpretazione del cann. 538 § 3 e 1110 del Codice di Giovanni Paolo II. Due domande da Cracovia al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi* (pp. 699-715), sottolinea la diffusa adesione all’atteso precetto normativo della rinuncia ai 75 anni all’ufficio di parroco, non superabile da una

legislazione subordinata. Rileva però come nel *responsum* (10 luglio 2020) del PCTL si sia dato opportuno risalto a una eventuale consuetudine contraria. Dettagliata è, infine, la esposizione delle ragioni addotte dal Consiglio Pontificio per assicurare che il parroco personale gode della medesima competenza di quello territoriale (in particolare per le facoltà di delega) nella celebrazione del matrimonio canonico.

*

Nella logica scansione delle singole Sezioni, presentate nella successione tematica offerta dai singoli contributi, la Parte quinta del secondo volume raccoglie gli interessanti studi su *Diritto amministrativo e governo* (pp. 835-980). Positiva è, infatti – in concordanza piena con la metodologia adottata dal Maestro che si onora – la individuazione del Diritto amministrativo nell’ordinamento ecclesiale, volto ad offrire il panorama ideologico e un coerente contenuto giuridico ad ogni aspetto operativo del governo della Chiesa.

Per questo, piace introdurre la presentazione di questa Parte con il contributo, di più generico e ampio valore, che si riflette su ogni dimensione e momento del governo ecclesiale, di Varghese Holuthara, *Equity and Charity in the Administration of the Church* (pp. 913-936), in cui, dopo una attenta presentazione della evoluzione storica del concetto di equità dal primitivo concetto giuridico di *epieikeia*, se ne colgono accuratamente le molte applicazioni nei Codici latino e delle Chiese orientali. L’Autore termina con l’accurata considerazione – e l’augurio – che la equità e la carità siano componenti integrali e indispensabili nell’amministrazione della giustizia nella Chiesa.

Giuseppe Comotti, *Uffici vicari diocesani e deconcentrazione organica nell’esercizio della funzione amministrativa* (pp. 857-884), presenta intelligentemente il rapporto tra l’ufficio capitale del Vescovo e gli uffici vicari, nei termini della deconcentrazione organica, in coerenza del resto con l’evoluzione normativa del passato sullo svolgimento della potestà vicaria. Le articolazioni di questa potestà nell’esercizio della funzione amministrativa a livello diocesano – quali qui illustrate esaurientemente – sono pertanto riconducibili alla figura della deconcentrazione impropria, con l’avviso che il trasferimento delle competenze mediante il decentramento di funzioni agli uffici vicari non può mai realizzarsi “*contra voluntatem et mentem Episcopi*” (can. 480).

Juan González Ayesta, *Evolución histórica y tratamiento jurídico de las facultades especiales habitualmente concedidas por la Santa Sede a los Obispos y otros Ordinarios* (pp. 891-912), studia la evoluzione storica e della successiva normativa dell’istituto, a partire dal 1633 (Congregazione *Super Facultates*) sino alla previsione normativa del Codice attuale sulle ‘facoltà abituali’ (can. 132 § 2).

Miguel Delgado Galindo, *Due trattati di organizzazione ecclesiastica* (pp. 885-890), presenta i lavori di Juan Ignacio Arrieta e di Antonio Viana sulla

organizzazione ecclesiastica e sottolinea, energicamente, come essa debba essere sempre intesa come servizio al popolo di Dio e vada costantemente esercitata nell'osservanza del principio di legalità. Condivide, anche, l'esigenza di una maggiore tempestività nella tutela giudiziaria amministrativa, con l'eventuale introduzione dei Tribunali amministrativi di primo grado.

Ilaria Zuanazzi, *La conciliazione nelle controversie amministrative* (pp. 961-980) avvia – con la consueta chiarezza e con pari acribia – lo studio sul valore del nuovo canone (1733 § 1 CIC; 998 § 1 CCEO), che sollecita ad evitare il sorgere delle contese tra l'Autorità che ha emanato l'atto amministrativo ed il fedele che se ne ritenga onerato; come tale procedura sia già fondata nell'antica tradizione della Chiesa. In effetti, l'Autrice prova, in maniera molto convincente, come il principio della riconciliazione abbia ispirato sempre il sistema di amministrazione della giustizia nella Chiesa, non mancando di rilevare – con un esame approfondito – i limiti dell'attuale previsione normativa.

Javier Canosa, *La rilevanza delle prove per l'emanazione del decreto amministrativo giusto e opportuno* (pp. 837-856), prova che con il Codice del 1983 il decreto è stato elevato a provvedimento amministrativo principale, sempre che ne sia garantita la non arbitrarietà ed accertata la verità dei presupposti: la ricerca della verità è infatti essenziale nell'azione di governo. Essa deve essere sempre congiunta con la certezza giuridica, riconosciuta come un bene collegato con la salvezza delle anime. Ne consegue come occorra sempre la valutazione del requisito probatorio (can. 50), quale garanzia della verità nella conoscenza della realtà: sia pure con la diversità di procedure, a seconda della diversità dei decreti.

Andreas Kowatsch, *Tra 'Würzburger Synode' e "Synodaler Weg". Per la memoria mai ammutolita di una giustizia amministrativa della Chiesa particolare* (pp. 937-960), discute le principali ragioni giuridico-teologiche che hanno impedito l'accettazione codiciale del controllo giudiziale di Tribunali ecclesiastici locali sulla amministrazione, già reclamata nel Sinodo delle Chiese particolari tedesche di Würzburg (1971) e ampiamente prevista negli Schemi preparatori del Codice del 1983. Il *Synodaler Weg* intrapreso dai Vescovi tedeschi (marzo 2019) nella ricerca di valide risposte di piena e vera testimonianza cristiana nell'attuale momento di difficoltà, ha offerto nuovo slancio al dibattito sui Tribunali amministrativi locali, nella prospettiva (p. 956) "della più ampia problematizzazione dell'esercizio dell'autorità pastorale episcopale". L'Autore si interroga anche (p. 958) sul se "l'istituzione di una procedura quasi giudiziaria (con l'assicurazione dell'indipendenza personale dei revisori) a livello delle Chiese particolari [sia] una reale alternativa all'istituzione di Tribunali amministrativi di prima istanza".

Si passa, così, con una particolare attenzione al ‘vento ispiratore nuovo’ e alle realtà giuridiche ormai adottate sulla sinodalità e su profili condivisi di governo, alla Parte Sesta dedicata a *Sinodalità e temi di governo dei collegi ecclesiali* (pp. 81-1091).

In Wojciech Góralski, *Strutture collegiali nella Chiesa* (pp. 1025-1042), la collegialità della Chiesa è correttamente presentata quale rinnovata espressione della sua unità ed universalità. Ma corre una diversità radicale tra la collegialità episcopale, che richiama ed evoca il significato teologico e il ministero del Vescovo a servizio della Chiesa particolare, ed il concetto di sinodalità, legato alla partecipazione di tutto il popolo di Dio nella vita e nella missione della Chiesa.

Vengono quindi opportunamente indicate le forme diverse dell’attività collegiale dei Vescovi, quale espressione della loro collegialità affettiva (Sinodo dei Vescovi, anche particolari; *Conferenze* dei Vescovi; loro partecipazione ai lavori della Curia romana; le visite *ad limina* oltre alla loro cooperazione missionaria), distinta dalla collegialità che, nelle Chiese particolari, si manifesta nelle strutture di partecipazione alla funzione pastorale del Vescovo.

Markus Graulich, *Episcopalis communio – il Sinodo dei vescovi dopo le riforme* (pp. 1069-1091), presenta analiticamente e discute criticamente lo sviluppo di questa istituzione, voluta col *m. p. Apostolica sollicitudo* (15 settembre 1965). Segnala e si interroga altresì sulla complessa normativa che governa ora il Sinodo (c. a. *Episcopalis Communio*, 15. 9. 2018), rimarcando – in modo convincente e adeguato (pp. 1074-1075) – come per papa Francesco “il Sinodo dei Vescovi non è solo espressione della comunione tra i Vescovi e una possibilità di esercitare il *munus* petrino in collaborazione con loro”; ma come venga pensato dall’attuale Pontefice “come espressione della *sollicitudo omnium Ecclesiarum* che contrassegna il *munus* episcopale all’interno della *communio hierarchica*”. In particolare, poi, il Sinodo viene esplicitamente inserito nel contesto di tutto il popolo di Dio, nella sinodalità dunque di tutta la Chiesa, intesa nel suo senso più ampio, sollecitandone pertanto l’attenzione alla sua attività missionaria.

Nicolás Álvarez de las Asturias, *Una forma específica de sinodalidad y su concreción canónica: la cooperación de los presbiteros en el gobierno de la diócesis* (pp. 983-1002), osserva come la collaborazione presbiterale nel governo delle Chiese locali sia un dato antico, che si presenta in forme istituzionali così diverse da renderne impossibile ogni descrizione concreta. Ne vengono peraltro indicati i profili principali, sempre guidati dalla concezione teologica ed ecclesiologica imperante. Ne segue il *novus habitus mentis*, per il quale la cooperazione presbiterale deve essere ora pienamente illustrata dalla nuova ecclesiologia conciliare: in particolare, con la incondizionata affermazione

della sacramentalità dell'episcopato. A questa stregua vengono studiate le cinque strutture istituzionali che il Codice dell'83 individua: il Sinodo diocesano, il Consiglio presbiterale, il Collegio dei consultori, il Capitolo cattedrale e il Consiglio presbiterale. L'Autore si interroga infine sul portato teologico e sulla dimensione ecclesiologicala della sinodalità, che caratterizza l'impegno pastorale di papa Francesco e che non può che permeare ogni singola istituzione ecclesiastica. Da qui, il permanente valore di ogni funzione consultiva, che sia stata riconosciuta.

Ignacio Granado Hijelmo, *La sinodalidad histórica en la diócesis de Calahorra y LLa Calzada-Logroño* (pp. 1043-1068), prova ampiamente la 'continuità diacronica' del Sinodo diocesano nella diocesi presa in esame, quale espressione costitutiva della Chiesa, sia nella storia della Chiesa locale che nel suo ordinamento giuridico e, finalmente, nella dimensione ecclesiologicala stessa della *communio*.

José Fernández San Román, *La interpretación auténtica de 14 de mayo de 1985 sobre el voto del superior junto a su consejo (can. 127 § 1). Documentación preparatoria y estudio sobre el caso específico (can. 627 § 1)* – (pp. 1003-1024), muove nell'approfondita ricerca sull'iter preparatorio della decisione autentica della Commissione Pontificia (14 maggio 1985), la quale ha dato risposta negativa al quesito sul voto del Superiore, decisivo nella determinazione del Collegio da lui presieduto, e come invece, anche per antica consuetudine, si opini diversamente nelle costituzioni di molti Istituti religiosi.

★

Sono naturalmente pochi – tre soltanto – gli Studi, che i Curatori hanno ritenuto di inserire nella Parte Settima del volume secondo, destinata alle *Espressioni 'sovræpiscopali' di governo* (pp. 1093-1156): in effetti, la figura dell'Ordinario della Chiesa locale è, per istituzione divina, il perno e il fulcro del governo e della amministrazione nell'ordinamento e nella vita della Chiesa.

Natale Loda tratta de *Le Chiese sui iuris: tra il diritto divino e il diritto ecclesiastico* (pp. 1095-1118), e dibatte ampiamente la questione se siano fondate sul solo diritto ecclesiale; per concludere invece – motivatamente – che esse posseggono una costituzione divina: come, a pieno titolo, “possano essere *Ecclesiae iuris divini constitutae*” (p. 1118). Ritiene di poter addivenire a tale conclusione attraverso l'analisi di “elementi decisivi”, quali la tradizione, la testimonianza, gli insegnamenti magisteriali e, specialmente, la vita liturgico-eucaristica. In quanto parti della struttura gerarchica costitutiva della Chiesa universale, ritiene anche (ivi) che “*de iure condendo* si possono prevedere nuove morfologie ecclesiali con un obiettivo pastorale, per tutta la Chiesa universale, soprattutto per la Chiesa latina secondo un afflato *vere pastoralis*”.

Lorenzo Lorusso, *Governo sinodale nella designazione dei Vescovi nella Chiesa patriarcale: limiti e prospettive* (pp. 1119-1140), si dice convinto che la più ferma applicazione di una autentica prassi sinodale si abbia, nelle Chiese orientali *sui iuris*, nella designazione dei Vescovi, che compete – quale atto eminentemente sinodale – al solo Sinodo dei Vescovi delle Chiese patriarcali. Ritiene pertanto che le modalità di recente intraprese dalla Congregazione per le Chiese Orientali per una possibile elezione dei Vescovi contraddica la autonomia delle stesse Chiese.

In Luigi Sabbarese, *Le Conferenze episcopali nella pastorale della mobilità umana* (pp. 1141-1156), viene offerto lo studio, organico e completo, specie nel periodo post-conciliare, della ampia normativa che disciplina la pastorale dei migranti, in particolare con l'istruzione *Nemo est* (22 agosto 1969) sulle Conferenze episcopali nazionali, la quale ha previsto la costituzione di una Commissione episcopale per le migrazioni, la creazione del Direttorio nazionale e la nomina del relativo Segretario. Risulta anche molto dettagliata la presentazione degli organismi e delle funzioni di coordinamento – a livello della Conferenza episcopale – sul mondo dei marittimi, mediante l'Opera dell'apostolato del mare.

*

Infine, nella Parte Ottava (pp. 1157-1280) sono inserite alcune significative *Esperienze canoniche di governo a livello locale*.

Burkhard J. Berkmann, *Strutture di governo nelle diocesi tedesche. Le attuali riforme delle curie diocesane* (pp. 1159-1180), analizza criticamente la funzione di molte strutture tedesche, in aggiunta al CIC (ad es., la Conferenza dei Capi dei principali Dipartimenti, già individuata nel Sinodo di Würzburg – 1971-1975); di quelle equiparate (rammento qui il solo *Kirchensteuerrat*); la individuazione, infine, delle disposizioni del Codice non implementate. Di sviluppo più recente è la istituzione, in alcune diocesi (Monaco e Frisinga, Amburgo, Eichstätt) dell'ufficio del Direttore amministrativo, ricoperto da laici. Problematica ne è la identificazione della potestà, propriamente vicaria o delegata. Di notevole spessore sono anche le critiche avanzate all'istituzione del nuovo ufficio, basate sul problema della potestà di governo dei fedeli laici. L'Autore ritiene che, in definitiva, la individuazione e la struttura di uffici sofisticati riescano positive solo quando essi siano affidati a persone valide.

Peter Card. Erdö, *L'Autonomia Cattolica e le comunità parrocchiali. Un tentativo alternativo per cambiare la struttura gerarchica della Chiesa in Ungheria nel 1918-19* (pp. 1181-1204), ricostruisce con acribia e con documentata lettura le vicende che la Chiesa ungherese, nella figura del Primate János Csernoch e della Conferenza episcopale, dovette affrontare nel tormentato periodo di governo della nuova Repubblica: in particolare, la posizione assunta rispetto

alla nuova forma di Stato, la realizzazione dei rapporti con la Santa Sede, la riforma agraria; soprattutto, la questione della cosiddetta *autonomia cattolica* (p. 1183). Vengono, così, lucidamente illustrate le contrastanti vicende del progetto dell'Autonomia cattolica nazionale, che avrebbe però tradito la dimensione sacramentale e unitaria della Chiesa ungherese e del suo episcopato.

Jaime González-Argente, *Aspectos canónicos de las reformas postconciliares de la curia diocesana en la Archidiócesis de Valencia (España)* (pp. 1205-1226), puntualizza i principi post-conciliari che hanno guidato la riforma della Curia; con la costituzione, in particolare, del Consiglio di governo (1967). Le prime esperienze sono state poi aggiornate (15 ottobre 1978), con la preoccupazione precipua – non pienamente risolta – della concorrenza della potestà, ordinaria o delegata, dei vicari episcopali, sino all'emanazione del nuovo Regolamento (1997), che nei principi ispiratori (ben sei) offre un efficace contributo al potenziamento della comunione diocesana nella realizzazione della missione della Chiesa.

Pietr Majer, *Actividad de la Conferencia Episcopal de Polonia en la protección de menores. Documentos y estructuras* (pp. 1227-1242), presenta, con accuratezza, le iniziative della Conferenza episcopale polacca, sin dall'adozione delle Linee-guida del 2014, e la istituzione degli organismi destinati alla protezione dei giovani e dei bambini nella comunità ecclesiale.

Stefano Testa Bappenheim, *L'assistenza spirituale militare in Germania: radici storiche e aggiornamento continuo d'un particolare fenotipo dell'art. II, § 3 di Spirituali militum curae* (pp. 1243-1264), presenta la evoluzione storica dell'assistenza spirituale militare tedesca, la cui peculiarità consiste nell'avere uno status civile, e come si sia sempre provato ad offrire una garanzia costituzionale aggiuntiva al principio, più generale, della libertà religiosa, ampliando – da ultimo – l'area delle confessioni religiose interessate.

Patrick Valdrini, *Immigration, pastorale et droit canonique. La création du "Bureau pour l'apostolat auprès des cambodgiens"* (pp. 1265-1280), ricorda, con la consueta vivacità, come l'attenzione della Chiesa al fenomeno dell'immigrazione, "un esodo con proporzioni bibliche (G.P.II)", debba sempre confrontarsi con la cultura delle Chiese locali. Analizza pertanto, con notevole attenzione, i testi pubblicati dalla Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli, e vi coglie la positiva flessibilità del diritto canonico, sino alla lodevole istituzione della Chiesa locale cambogiana del *Bureau pour la promotion de l'apostolat parmi les cambodgiens* (BPAC – 6 gennaio 1988).

*

Con una ironia accondiscendente, il vecchio Jemolo era solito sostenere che la *salus animarum* si realizza sovente *sub specie oeconomiae*. Qui, con tutt'altra intenzione e con lodevole impegno, i Curatori hanno raccolto nella Parte Nona (pp. 1281-1355) gli Studi sul *Governo delle risorse economiche*.

Si tratta, in effetti, di un tema fondamentale, che ha accompagnato l'intera opera di Juan Ignacio, per consentire alle istituzioni studiate il migliore svolgimento delle funzioni richieste.

Risulta dunque opportuna la riflessione di Libero Gerosa, *“Trasparenza” e “povertà evangelica”: fondamenti di una “gestione delle risorse” ecclesialmente “sostenibile”* (pp. 1283-1296), che si interroga se le attività economiche degli enti caritativi o *non profit* non debbano essere riguardate come “responsabili e consone con ‘uno stile di vita proprio del cristiano [...] maturo’, e non si renda necessario, così, il ricorso al criterio economico-civile della *trasparenza*, già presente negli antichi concetti giuridici canonici di ‘donazione’ e di ‘liberalità’. Osserva infatti come la *ratio administrationis* esigita nel can. 1284 CIC, § 2, n. 8, faccia adeguato spazio al “*principio di gratuità e alla logica del dono* (papa Francesco)” nella attività economica degli enti, sì da potere realmente offrire “un segno concreto della *civilizzazione della misericordia*” (p. 1295).

Jesús Miñambres, *Governo e governance delle risorse nella Chiesa* (pp. 1317-1334), prova ad offrire nella tradizionale ‘azione di governo’, descritta con acume intellettuale da Juan Ignacio Arrieta (specie quella del Romano Pontefice e dei Vescovi), la differenziazione concettuale e di attività della *governance*, recenti e ancora poco frequenti nel diritto canonico e all’interno della Chiesa. Da qui, la accurata analisi (§ 4) di *Alcune risorse della governance nell’organizzazione ecclesiastica* (pp. 1330-1333).

Diego Zalbidea, *El deber de los obispos de urgir a los fieles a sostener la Iglesia y la creación de oficinas de corresponsabilidad* (pp. 1335-1355), segnala – fondamentale novità del Codice giovanneo-paolino – come secondo il can. 222 § 1 sia dovere ineludibile dei fedeli “sovvenire alle necessità della Chiesa, affinché essa possa disporre di quanto è necessario per il culto divino, per le opere di apostolato e di carità e per l’onesto sostentamento dei ministri”. Al quale fa appunto opportuno riferimento il can. 1261 § 2. L’Autore, sollecito della espressione dell’ammonimento del Vescovo ai propri fedeli nel governo della Chiesa locale, prova adeguatamente come la figura di un “Director de la oficina de corresponsabilidad y desarrollo (§§ 4 ss.), in collaborazione con l’Economo diocesano, sarebbe di aiuto insostituibile nell’adempimento di una migliore dimensione nella economia di governo della diocesi.

Antonio Interguglielmi, *I consigli parrocchiali: corresponsabilità pastorale e trasparenza* (pp. 1297-1316), mosso da una approfondita lettura della Istruzione della Congregazione per il clero (20 luglio 2020),⁸ si interroga sulla efficacia dei Consigli pastorale ed economico, al centro della ecclesiologia del CV II, come sicura espressione della *corresponsabilità* dei fedeli laici. Guarda altresì alle modalità della loro partecipazione prima del Codice del 1983 e conclu-

⁸ CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Istruzione *La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa*, 20 luglio 2020.

de – con ferma convinzione – per la “necessità di formare ancora le [...] comunità ai valori del Concilio, in primo luogo all’aspetto *comunionale*”, dal momento che “soltanto questa consapevolezza consentirà la corretta comprensione degli organismi di partecipazione” (p. 1314).

★

Nella Parte decima del volume secondo, *Diritto e Stato della Città del Vaticano* (pp. 1357-1473), il card. Pietro Parolin presenta l’interessante saggio su *Normativa vaticana e controllo di conformità canonica* (pp. 1443-1454), nella convinzione che riusciranno gradite al Nostro, nel lungo impegno prestatò alla Santa Sede, in particolare quale Segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, “alcune riflessioni sul profilo peculiarissimo della convergenza tra ordinamento canonico e ordinamento statale vaticano” (p. 1444). Prova come, nella recente esperienza storica, sia dato assistere ad un “progressivo estendersi della competenza del giudice statale vaticano nell’ambito canonico, con riferimento sia a soggetti che a fatti ivi sussistenti, configurando così un moto [...] di avvicinamento tra i due ordini”. Con il richiamo della legge vaticana sulle fonti del diritto, il diritto canonico, che disciplina le principali materie in gioco, “fornisce all’ordinamento vaticano valori e principi che ne garantiscono unità e coerenza” (p. 1446): anzitutto come “primo criterio” di interpretazione. Di fronte alla progressiva ‘canonizzazione’ nell’ordinamento vaticano di norme di provenienza diversa, specialmente internazionali, sembra “importante” che nel futuro al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi “venga attribuita ordinariamente e obbligatoriamente la funzione di controllo di conformità canonica degli atti normativi vaticani” (p. 1452).

Ulteriore approfondimento del medesimo tema è lo Studio di Jesús Bogarín Díaz, *Extensión de la jurisdicción en el marco de las relaciones entre ordenamiento jurídico canónico y ordenamiento jurídico vaticano* (pp. 1381-1400), il quale sottolinea, a ragione, come negli ultimi anni lo studio dell’ordinamento giuridico della Città del Vaticano “se ha ido consolidando como disciplina científica” (p. 1381). Con adeguata completezza di studio delle recenti fonti normative, prova la sempre più “fuerte presencia del ordenamiento canónico en el vaticano, tanto en el ámbito normativo [...] como en el estructural” (p. 399), quali ampiamente illustrati nelle pagine precedenti.

Prima però si pone – com’è del tutto evidente – la questione sulla “necessarietà” dello Stato della Città del Vaticano al governo della Chiesa”, che Matteo Carnì presenta, in pagine documentatissime, ne “*Il dibattito nello ius publicum ecclesiasticum*” (pp. 1401-1425). Con riferimento preciso ai precedenti della Legge delle Guarentigie (1871) e al Trattato del Laterano (1929), prova accuratamente come “lo Stato del Papa non rappresenta la fonte dell’*auctoritas* spirituale della Santa Sede estesa a tutto il mondo, ma è e rimane semplicemente uno strumento – comunque necessario – alla indipendenza e alla

missione della Sede Apostolica, la quale è primariamente missione spirituale per traghettare gli ‘*homines viatores in veritate fidei deambulantes*’ verso la città celeste” (p. 1425).

Scrive di *Eugenio Pacelli, Domenico Tardini e Francesco Borgongini Duca nei ‘labirinti’ del villaggio Vaticano dalla conciliazione alla ‘legge truffa’ (1929-1953)* (pp. 1427-1451), con attenta lettura dei lavori recenti di Giovanni Coco, di Catananti, di Sergio Pagano, di Castaldo e di Giovanni Sale, Francesco Margiotta Broglio, che – con il consueto brio e con la ricchezza di una documentazione informata – sa trarre pagine, sapide e penetranti, sui pontefici e sulla posizione della Santa Sede nel non breve periodo considerato: lettura invero ‘pronta’, quanto motivatamente interessante.

Nei *Rilievi di teoria generale del diritto sull’elevazione del “sistema” normativo finanziario vaticano al rango di ordinamenti giuridico* di Fabio Vecchi (pp. 1455-14730), è dato cogliere “la promozione dell’apparato normativo economico-finanziario apostolico alla dignità dogmatica di un maturo ordinamento settoriale proprio dello SCV” (p. 1457). Gli svolgimenti legislativi del ‘nascente’ ordinamento giuridico finanziario vaticano, evidenziati qui accuratamente, pongono peraltro fondati problemi sulla loro integrazione sia con l’impiego della tecnica di rinvio a norme suppletive, che al proprio ingresso per via recettizia – seriamente pronosticato già da Arrieta – delle fonti di diritto europeo.

Il *Reglamento de Contractaciones del la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano. Principios generales* di Rodolfo C. Barra (pp. 1359-1380), segnala opportunamente, insieme ad una attenta individuazione dei principi generali che reggono gli atti amministrativi contrattuali, quanto le “Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano (1. 06. 2020)” abbiano inciso sul can. 1290 del Codice, dal momento che il riferimento fattovi alla legge civile “si intende fatto alle leggi dello Stato della Città del Vaticano” e come per le sole “tipologie contrattuali non disciplinate dalla legge vaticana si applicano le norme italiane, in quanto compatibili con il diritto canonico” (art. 81§ 1). Riesce anche opportuno il riferimento alle norme coeve, relative alla *Tutela giurisdizionale* nei casi previsti dalle *Norme* citate.

Quando si presentino e studino i singoli contributi, gli *Studi* presenti nei volumi omaggiati a Juan Ignacio Arrieta sul *Diritto del governo e dell’organizzazione della Chiesa*, sembrano dunque onorarne adeguatamente la sua alta figura e l’intensa attività scientifica, accademica e di servizio alla Santa Sede. Trattasi, così, di un’*Opera* importante, cui credo possa augurarsi motivatamente la più diffusa, meritata conoscenza.